

COMUNE DI MOLITERNO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(C.O.S.A.P.)**

**Approvato con delibera Consiliare n. 48 del 29/12/98
Integrato con delibera consiliare n. 52 del 28/09/2007
Integrato con delibera consiliare n. 61 del 30/11/2007**

PARTE I

Art. 1

Oggetto del regolamento

I. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n. 48 del 29/12/1998.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

D) criteri di determinazione del canone;

C) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) disciplina transitoria.

Art. 2

Concessioni /Autorizzazioni

I. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

I. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo **deve precedere** l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni venti (20) dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, o in caso di impedimento dello stesso il Responsabile dell'Ufficio Tributi, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro sette (7) giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro sette (7) giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo che, a presentazione delle integrazioni, deve comunque concludersi entro venti giorni.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di sette (7) giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento con l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal responsabile del servizio o del procedimento dell'ufficio tributi previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- deposito cauzionale a titolo di garanzia per gli eventuali danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico;

2. L'entità della cauzione è stabilita con atto di Giunta sul parametro di Lire a mq. di occupazione. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita, su richiesta di parte, dopo la conclusione dell'occupazione e previa verifica dell'ufficio tecnico della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni. Detta verifica deve concludersi entro venti (20) giorni a decorrere dalla richiesta di parte.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatolo del suolo o dello spazio pubblico:

- la natura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 11

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.

Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 12

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

I. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 13

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre dieci (10) giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo, da redigere in carta semplice, deve essere rivolta all'amministrazione, almeno dieci (10) giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni temporanee. Per le occupazioni permanenti queste si intendono tacitamente rinnovate salvo disdetta della parte richiedente, da effettuare entro un mese dalla scadenza.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. L'Ufficio Tributi provvede a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, alla tenuta di un apposito registro da cui si evinca per ogni concessione o autorizzazione: il titolare della concessione, la data di rilascio, la data di inizio, la data di scadenza, l'entità dell'occupazione, la tipologia, il canone ed eventualmente la cauzione e le eventuali prescrizioni.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, semprechè ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART 16-bis - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo. Decorso inutilmente un congruo termine per provvedere, non superiore comunque a 15 giorni, l'Amministrazione provvede

direttamente alla rimozione d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

4. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

1. Occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, politiche, ricreative, sportive e religiose.
2. Occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività non aventi scopo di lucro;
3. Occupazioni poste in essere dai portatori di Handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;

Art. 18

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate in mese.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 20

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione per i mercati è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in due categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA

Piazza Immacolata – Piazza Plebiscito – Piazza DE BIASE – Piazza Kennedy – Largo Mazzitelli – Viale Domenico Galante – Via Roma con origine da Piazza Plebiscito fino e compreso Autoparco civico 103
--

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA
--

Tutte le strade, spazi ed aree pubbliche non comprese nella I Categoria.

Per le altre tipologie di occupazione, la misura della tariffa base è stabilita pari alla II^a categoria così come prevista dall'art. 21.

Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di seguito elencata :

Occupazione del suolo

I categoria	II categoria
£ 500	£ 400

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

I categoria	II categoria
£ 500	£ 400

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuativa, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento, è determinata ad ore effettive di occupazione

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 50% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A).

Art. 22

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in

ogni caso inferiore a 0.30 e superiore a 6. Detto valore viene rideterminato annualmente dall'Ufficio Tributi ed approvato dalla Giunta comunale.

Art. 23

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) Occupazione permanenti

1) Passi carrabili.Definizione

Si definisce passo carrabile, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, qualsiasi accesso ad una strada ad un fondo o ad un'area laterale, idoneo allo stanziamento o alla circolazione di uno più veicoli che comporti un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede, sul suolo pubblico, aventi la specifica di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione convenzionale.

Ove non vi sia più interesse da parte del privato ad utilizzare il passo carrabile esistente, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione Comunale di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale così come previsto dall'art. 22 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e ss. Modifiche ed integrazioni.

2) Tipologie di accesso e accesso a raso

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.

Si definiscono accessi, in generale tutti quelli non compresi ne precedente comma, con o senza l'esecuzione di opere di modifica dell'area pubblica antistante atte a consentire l'utilizzo dell'accesso medesimo.

L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisce il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale di passo carrabile così come previsto dal Dlgs n. 285 del 30/04/1992 e ss., deve produrre apposita richiesta all'Amministrazione Comunale.

Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista.

L'area in questione che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili – in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile – al titolare degli stessi, che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

3) Occupazione del sottosuolo, e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

4) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, rilasciate con apposito atto deliberativo, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio rilasciate con apposito atto deliberativo, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

5) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione. Dette aree di mercato sono quelle individuate con apposito atto deliberativo.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione.

6) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio

Nelle aree vincolate a parcheggio gestite direttamente dall'amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq **10**, corrispondente al singolo posto auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore nazionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 3.

3) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, individuati con atto deliberativo, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione .

La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

In fase di prima applicazione i coefficienti di valutazione economica sono così determinati:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I CATEGORIA	II CATEGORIA
1) passi carrabili	0,30	0,35
2) parcheggi per residenti	0,60	0,70
3) parcheggi pubblici	0,50	0,50
4) distributori di carburante	0,60	0,70
5) impianti pubblicitari	0,50	0,50
6) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	1	1
7) impalcature, ponteggi e cantieri per 'attività edilizia	1	1
8) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	3	3
9) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune	0,50	0,60
10) Occupazione del suolo (Permanente)	0,60	0,70
11) Occupazione del suolo (Temporanea)	1,50	1,70
12) Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (Permanente)	0,60	0,70
13) Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (Temporanea)	1	1
14) Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico	0,60	0,70
15) Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi	3	3,5
16) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti	4	4,5
17) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive	2	2

Art. 25

Criteria ordinari di determinazione del canone

I. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

FORMULA: $PTB \times CE \times MQ/ML \times 365$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A);

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

1) FORMULA: $TB \times CE: O \text{ (ore effettive)} \times MQ/ML$

Art. 26

Criteria particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, in £ 1.250 per utente.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £ 1.000.000. La medesima misura di £ 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi¹.

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui all'art. 25, con riferimento alla misura di tariffa minima di £ 400 ridotta del 50%.

Art. 27

Agevolazioni

I. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:

- per le occupazioni realizzate da soggetti privati per finalità politiche ed istituzionali, del 80%
- per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, il canone è ridotto in misura del 50%
- le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%
- per le occupazioni di cui al punto 4 lettera B dell'art. 23 del presente regolamento le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq.
- occupazioni effettuate da imprese che aderiscono al "Protocollo d'intesa per gli appalti dei lavori pubblici" approvato con delibera Consiliare del 30/11/98, del 80%

Art. 28

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, anticipatamente e comunque entro la data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1.
3. Per le occupazioni che si verificano con carattere ricorrente il pagamento del canone va effettuato in due rate anticipate di uguale importo, scadenti il 28/02 e il 30/09 di ogni anno.

¹ Per attività strumentale deve intendersi quella direttamente connessa all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 26.

4. Per importi superiori a £ 1.000.000 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato con le stesse modalità di cui al comma 1, suddiviso in rate di eguale importo, da concordare con l'ufficio tributi.

Art. 29

Sanzioni

E' demandato all'ufficio tributi redigere l'atto di regolamentazione del sistema sanzionatorio così come previsto all'art.26 dell'apposito regolamento *“per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente, suo ravvedimento operoso per ulteriori periodi d'imposta e modifiche al sistema sanzionatorio”*.

Art.30

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di dieci giorni.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine di venti giorni dalla constatazione del reato e con le modalità di cui al precedente comma 2.
4. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di venti giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 31

Responsabile

1. Il responsabile del procedimento preposto all'ufficio tributi e competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. E' in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art 32

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 33

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.